

# IL COMMERCIO FRIULANO

Direzione ed Amministrazione in Udine, via della Prefettura N. 7 - C. C. postale 9-5469  
- Casella postale 5, Udine - Telef. 18-30 - ABBONAMENTO ANNUO Lire 150, un  
numero L. 4,00 - Gli abbonamenti non diudetti per lettera raccomandata un mese prima  
della scadenza si intendono rinnovati per un altro anno.

Settimanale di informazioni economiche

PUBBLICITÀ: Prezzo per ann. di altezza (larghezza una colonna): Commerciali L. 8 1/2  
min. - Finanziari - Necrologie - Concorsi - Atti - Comunicati - Sentenze ecc. L. 12 il mm  
Cronaca L. 15 il mm. - Rinvigoris all'ufficio di via S. Francesco 1 g. Udine, tel. 9-59

ANNO XXV - N. 32 - 33

UDINE, 12 SETTEMBRE 1946

Sped. in abb. postale gruppo II.

## Attaccare i prezzi all'origine e tagliare le unghie a chi specula

A Parigi si discutono problemi politici vitali per la vita dell'Italia, ma contemporaneamente altri problemi non meno gravi si affacciano, per i salari, i prezzi e in generale il costo della vita.

In una intervista concessa al Giornale dell'Emilia, il Presidente della Confederazione dei commercianti, Amaio Festi, non si limita a considerare i fenomeni come fatti a se, di semplice economia, ma li collega opportunamente e li vivifica sempre alla luce di considerazioni sociali.

Che cosa pensa — gli abbiamo chiesto — dell'aumento dei salari e di molti prezzi di materie di prima necessità?

Il problema — ci ha risposto il sig. Festi — riveste nel momento attuale tale gravità che ritengo dovrebbe essere presente con tutta la sua urgenza alla mente di ognuno, e dovrebbe in primo luogo essere di sprone e di guida, per così dire, all'azione specialmente dei partiti, che dovrebbero avere il compito di portare in tal senso il loro valido e appassionato contributo. Invece di abbandonarsi ad una violenta e quanto mai inopportuna campagna diffamatoria all'indirizzo dei commercianti — che seppure hanno gravi difetti, hanno anche molti meriti — occorrerebbe serenamente riflettere e scoprire la causa vera dei recenti aumenti avvenuti in questi ultimi tempi, specie riguardo certi generi di prima necessità. Abbiamo visto in questi ultimi mesi una specie di gara agli aumenti salariali, e ciò proprio per venire incontro ai crescenti bisogni della massa lavoratrice. A mio modesto avviso, con questa politica si aggrava la situazione, perchè non si risolve il crescente caro vita, come del resto hanno convenuto non poche personalità politiche non e schiso il Segretario del Partito Socialista on. Lombardo nel suo recente discorso alla Camera.

### Zucchero e baccalà

Come affrontare allora il grave problema? Secondo me — ha precisato il sig. Festi — bisogna risalire alla causa prima, all'origine del male, cioè all'origine dei prezzi. Con troppa facilità si accusa il commerciante specie dettagliante. Perchè non si risale invece al prezzo originario della frutta per esempio, della carne e di tanti altri prodotti? Quanti e quali sono i balzelli che si frappongono fra il prezzo originario ed il prezzo del dettaglio? Perchè non dire che lo zucchero prima d'arrivare al dettaglio subisce tre passaggi di tassa di scambio? Perchè non vedere se è possibile togliere di mezzo certi enti o barriere concepibili solo in periodo di guerra e che altro non fanno che intralciare ed aumentare i prezzi? Lo sa il pubblico che il prezzo d'origine del baccalà — come del resto di tanti altri prodotti — per i vari passaggi e per i vari balzelli imposti da enti come sopradetto, viene aumentato di non poche decine di lire al chilo?

Perchè non dire che i forti aumenti alle carni derivano in gran parte dall'esportazione delle bestie in altre provincie ed in centri di villeggiatura? Perchè certi appalti sono ancora monopolio degli stessi speculatori che durante la guerra hanno fatto milioni? Perchè non mozzare le un-

ghie a certi speculatori che incettano pelli che aumentano di giorno in giorno, senza che in proporzione aumenti il cuoio, il che fa supporre che le pelli vengano acquistate unicamente per accantonare moneta?

Potrei citare — ha proseguito il Presidente dei commercianti — tanti altri casi che mi darebbero ragione e persuaderebbero che difendere il commercio è opera buona. Dimostrerei che molti prezzi aumentano non per colpa dei commercianti, ma per altre ragioni ben più gravi, non escluse, come ho già detto, certe barriere e certi enti che non hanno più ragione di esistere.

### Una goccia nel mare

Quali vantaggi ha portato la diminuzione del cinque o dieci per cento su vari generi?

Questa diminuzione non conta nulla per ovvie ragioni, a meno che non si tratti di generi, come il pane, che ha prezzo d'importazione. Bisogna quindi andare all'origine e su ciò richiamare l'attenzione delle autorità. Ci sono ancora monopoli ed oneri fiscali che bisogna sopprimere; solo così si potranno avere quelle diminuzioni che tutti, commercianti compresi, auspicano.

Se i nostri uomini politici — ha precisato il sig. Festi — di tutti i partiti, non fossero imbevuti di preconcetti contro i commercianti, e lasciassero in disparte qualche volta i problemi politici e penetrasero nei problemi economici e tecnici (e ciò lo ha rilevato anche l'on. Lombardo alla Camera), le cose del nostro Paese forse prenderebbero un'altra piega. Chi dei nostri uomini politici si preoccupa del grave ed importante problema dell'importazione ed esportazione? E forse studiando attentamente questo problema che si potrebbe trovare la causa dell'aumento folloso dei prezzi di materie prime, perchè anche in questo campo c'è l'improvvisato esportatore che il più delle volte è un volgare speculatore.

Ho detto prima che la categoria dei commercianti ha le sue manchevolezze, ma debbo aggiungere che ha anche dei meriti che pochi sanno o non vogliono sapere. A detta di S. E. De Nicola il milione e più di commercianti in Italia ha il suo peso nell'economia nazionale. Se l'Italia non andrà, come è da augurarsi, verso l'inflazione che pur si minaccia, in gran parte lo si dovrà alla classe dei commercianti che hanno saputo subito dopo la liberazione mettere alla luce grandi stocchi di merce. Mi si obietterà che c'è chi ha guadagnato molto; possono anche convenire, sta di fatto però che non pochi miliardi sono in circolazione in virtù dell'operosità della categoria dei commercianti.

### I guadagni dei contadini

Devo inoltre mettere in rilievo che molti contadini e mezzadri hanno fatto guadagni in questi ultimi tempi non indifferenti. Potrei citare un contadino che con la frutta ha già guadagnato oltre ottocento mila lire. E ciò dico non per rivalsa, ma unicamente per una ragione di giustizia.

Le autorità dovrebbero guardare alle sperequazioni. C'è chi soffre la fame, come purtroppo il bracciante, ma ci sono anche categorie che guadagnano in ma-

niera rilevante. E' la piccola borghesia, cioè la classe dei professionisti, del ceto medio che in questi duri tempi soffre maggiormente.

### I veri affamatori

C'è troppa gente che sotto la denominazione di « commercianti » o « industriale » fa favolosi guadagni. Si tratta di quella moltitudine sorta dopo la guerra che non paga tasse, che non paga affitti e che purtroppo non è facile da raggiungere. Costoro sono i veri affamatori che bisognerebbe in qualunque modo identificare per il bene di tutti e togliere dalla circolazione.

Ho accennato — ha dichiarato il Presidente Festi avviandosi alla conclusione — alla campagna diffamatoria condotta contro i commercianti. Sia tale campagna l'incertezza delle autorità nel prendere decisioni relative agli sblocchi delle merci ancora contingente, pongono il commerciante nella condizione di non acquistare, eliminando così ogni iniziativa privata che il più delle volte per certi prodotti rappresenta il vero e proprio calmiera. Il commerciante non sa più come svolgere la propria attività. Due esempi tipici si hanno nel momento attuale relativamente all'olio e al vino per i quali nessuno sa dire se siano ancora bloccati o già sbloccati.

Il pubblico tutto questo non lo sa, nessuno ha il coraggio di dire come stanno realmente le cose. Perchè non mettere il dito nella piaga quando facendo ciò si porterebbe grande beneficio al consumatore?

Io mi chiedo — ha concluso il sig. Festi — perchè i nostri uomini politici non facciano una severa inchiesta per vedere dove è veramente il marcio. Questo è quanto io auspico, e sono certo di avere con me i commercianti ed il pubblico onesti i quali riconoscono urgente la soluzione di questi gravi problemi.

## CONTRIBUTO al Fondo di Solidarietà Nazionale

Si richiama l'attenzione degli interessati sulle disposizioni del D. L. Let. 27 maggio 1946 n. 619 (pubblicato sulla Gazz. Uff. del 27 agosto c. a. n. 192). Il quale stabilisce il nuovo termine dell'11 novembre 1946 per il pagamento dei contributi al Fondo di Solidarietà Nazionale da parte dei cittadini possessori di redditi o patrimoni, di automobili, di cani e domestici, cittadini esenti dal servizio militare ecc.

A decorrere dall'11 sett. 1946 non sono più soggetti al contributo gli acquisti dei prodotti di lusso e voluttuari e le somministrazioni nei pubblici esercizi. In sostituzione di tale contributo è dovuta per la durata di un anno un'addizionale del 10% sulle tasse di concessione governativa e sulle imposte di registro, successione, ipotecaria, manomorta, surrogazione e assicurazioni.

### Direttive per gli scambi con l'estero

Trascriviamo qui di seguito la circolare n. 255070 del 17 corrente, diretta dal Ministero del Commercio Estero alle tre Confederazioni dell'Industria, del Commercio e dell'Agricoltura.

Oltre che sui punti fondamentali della circolazione e cioè incremento delle esportazioni e riduzione al minimo della disciplina statale nel campo dei traffici internazionali, richiamiamo la vostra attenzione anche su quanto è cenno circa la collaborazione col Ministero delle Confederazioni e delle rispettive Associazioni aderenti.

## Imposta di fabbricazione sullo zucchero

### Norme per la denuncia

Vogliamo riferirci al Decreto Legislativo del 5 agosto 1946 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale) del 10 agosto col quale sono state apportate modificazioni al regime fiscale dello zucchero.

Con tale provvedimento le imposte di fabbricazione sugli zuccheri — che erano state già notevolmente maggiorate poco più di un anno fa col D. L. L. 26 aprile 1945 n. 223 — sono state ulteriormente aumentate portandole ad un livello pari a quattro volte circa quello precedente.

Per l'art. 4 l'imposta di fabbricazione sullo zucchero (nonché la corrispondente sovrainposta di confine sullo zucchero importato dall'estero) viene stabilita nella misura di L. 4000 per ogni quintale di zucchero di I classe e di L. 3840 per ogni quintale di zucchero di II classe.

Per gli altri prodotti zuccherini, e cioè glucosio solido, glucosio liquido, zucchero invertito liquido avente un contenuto zuccherino non superiore all'84 per cento in peso e zucchero invertito solido con contenuto zuccherino superiore all'84 per cento, la imposta viene rispettivamente fissata in L. 2000, 1000, 3000 e 3500.

Poiché tali aumenti di imposta si applicano anche alle quantità superiori al quintale viaggianti o in giacenza, le ditte dovranno fare denuncia delle relative quantità all'Ufficio delle imposte di fabbricazione, o al più vicino Ufficio doganale o Comando della Guardia di Finanza (o, in mancanza, alla locale Stazione dei CC) entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del decreto (30 agosto).

In base all'art. 4 l'imposta differenziale come sopra dovuta, deve essere versata in tesoreria entro 15 giorni dalla notifica della liquidazione. Sulle somme dovute e non versate si applica l'indennità di mora del 6 per cento.

In corso di mancata o inesatta denuncia si applica la pena pecuniaria nella misura dal doppio al decuplo della differenza di imposta dovuta sulle quantità denunciate.

## Presentazione domande al Ministero Commercio estero

La Confederazione Generale Italiana del Commercio comunica:

Trascriviamo qui di seguito il testo della circolare n. 312466 del 20 agosto u. s. diramata dal Ministero del Commercio Estero: «Come precisato nel supplemento al Bollettino «Informazioni per il Commercio con l'Estero» edito dall'I. C. E. il 16 febbraio u. s., le domande d'importazione o di esportazione, ovvero di compensazione privata, ecc., devono contenere taluni elementi essenziali che sono assolutamente indispensabili per la definizione delle pratiche stesse.

Tra gli elementi in parola va annoverata l'indicazione e la sottoscrizione delle ditte che partecipano all'operazione.

A questo proposito si fa presente che in taluni casi le richieste vengono fatte da parte di privati, o di ditte, o di organismi intermediari, che nelle domande enunciano di agire nell'interesse delle ditte che realizzano poi in pratiche le operazioni proposte.

Al fine di evitare ovvi inconvenienti che possono presentarsi in materia, questo Ministero dispone che in tutti i casi in cui le domande — di qualsiasi genere — vengano presentate da parte di intermediari, esse devono sempre portare anche la firma delle ditte direttamente interessate all'operazione o, per lo meno, devono essere, caso per caso, corredate da apposito mandato speciale dal quale risulti che le ditte in parola autorizzano gli intermediari a inoltrare tali richieste per loro conto al Ministero.

In particolare, per quanto riguarda le domande di compensazione private, è necessario che esse siano sottoscritte sia dalla ditta che effettua l'importazione, sia da quella che fa l'esportazione. Si prega di dare in tal senso opportune istruzioni alle categorie interessate, avvertendole che non adempiendosi a dette condizioni le istanze non potranno essere prese in esame.

## Accordo normativo da applicarsi a tutti i dipendenti da aziende commerciali

Il 10 agosto 1946 in Roma, alla presenza del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, on. Ludovico d'Aragona,

fra la Confederazione Italiana del Commercio, rappresentata dal suo Vice Presidente d'Ova gr. uff. Alfonso, assistito dai sigg. Altiotti Vincenzo, De Cataldo ing. Riccardo, Muggio Andrea, Rimini rag. Eros, presenti i legali avv. Busi Massimo e Fiorentino Giorgio

e la Federazione Italiana Dipendenti Aziende Commerciali e Affini rappresentata dai sigg. Atzeri rag. Giuseppe, Lari Umberto, Mantegazza Amleto, Marcone Pietro, Palazzi Gastone, Subelli Giovanni, Zonca rag. Franco; assistiti dagli on. Luigi Morelli e Renato Bilossi in rappresentanza della Confederazione Generale del Lavoro;

esaminata le richieste avanzate dalla Federazione stessa, ravvisata la necessità di addivenire ad una revisione delle condizioni che regolano il rapporto di lavoro nel settore del commercio, escluse le categorie dei Pubblici Esercizi, Albergi e Mensa e Panificatori, ferme restando le condizioni di miglior favore, individuali, aziendali o provinciali, che si intendono mantenere integralmente in vigore; si è stipulato il seguente accordo normativo da applicarsi a tutti i dipendenti di aziende commerciali d'Italia, escluse le tre categorie sopracitate:

Art. 1 - I minimi di paga previsti dai contratti provinciali integrativi in vigore al 31 dicembre 1940 maggiorati del 70% (R. D. L. T. 7 dicembre 1943 n. 23 B) la cui efficacia si estende a tutta Italia, verranno ulteriormente maggiorati a datare dal 1 luglio 1946 del 215%.

L'aumento percentuale di cui sopra assorbe fino alla concorrenza del suo ammontare la corrispondente parte delle altre competenze accessorie formanti in atto parte della retribuzione globale del lavoratore, ivi compresa l'indennità di carovita legale.

Art. 2 - In tutte le provincie ove la retribuzione globale lo consenta, si conviene che l'indennità di contingenza per i lavoratori del commercio sia corrisposta nella misura dagli altri settori della produzione e che i criteri della scala mobile vengano determinati da apposite commissioni paritetiche di lavoratori e di datori di lavoro del commercio.

Nelle provincie nelle quali non si verificano le condizioni di cui al comma precedente, resta in facoltà delle associazioni provinciali dei commercianti di definire con le locali associazioni sindacali dei lavoratori le eventuali divergenze in merito.

In quelle provincie nelle quali la retribuzione globale risulasse superiore alla somma del nuovo stipendio base e della indennità di contingenza, l'eventuale supero andrà a costituire il terzo elemento della retribuzione.

Art. 3 - I lavoratori, per l'anzianità di servizio maturata a datare dal 1 gennaio 1946 ed a decorrere dal 21.0 anno di età presso una stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso commerciale facente capo alla stessa Società) e nella medesima categoria di appartenenza avranno diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad una maggiorazione della retribuzione mensile nelle misure sotto indicate.

Per il primo e secondo triennio 3% triennale.

Per i trienni dal 3.0 al 5.0 4% triennale.

Le aliquote suddette sono calcolate sugli stipendi base delle categorie cui appartiene il lavoratore.

I futuri aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, né i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.

Gli aumenti periodici decorranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il triennio di anzianità. Nel caso di passag-

gio a categoria superiore l'anzianità del lavoratore ai fini degli aumenti periodici decorrerà dal giorno di assegnazione alla nuova categoria.

Art. 4 - In caso di dimissioni l'indennità di quiescenza prevista dal presente accordo verrà ridotta del 50% per quei lavoratori con una anzianità di servizio fino a dieci anni, del 25% per i lavoratori con una anzianità di servizio da dieci a quindici anni, verrà invece corrisposta integralmente ai lavoratori con oltre quindici anni di anzianità.

Il diritto all'indennità di quiescenza in caso di dimissioni maturerà soltanto dopo compiuto il secondo anno di servizio presso l'azienda.

Art. 5 - Le ferie annuali previste dai contratti di lavoro, regolarmente godute dal lavoratore, saranno retribuite in base alla retribuzione globale di fatto.

Art. 6 - Il lavoro straordinario verrà retribuito con la paga base di fatto maggiorata delle percentuali d'uso e della quota oraria della contingenza.

Art. 7 - In attesa di una nuova regolamentazione che disciplini il trattamento e le prestazioni della cassa mutua, che le due organizzazioni sindacali si impegnano ad ottenere al più presto, al lavoratore malato verrà corrisposto, per un periodo di 45 giorni in un anno, una indennità pari alla differenza tra le retribuzioni globali di fatto ed il contributo di stipendio corrisposto dalla cassa malattia.

Art. 8 - L'indennità di quiescenza verrà computata come appresso: il periodo maturato fino al 31 dicembre 1944 verrà retribuito con i minimi di paga stabiliti dai contratti integrativi provinciali in vigore al 31 dicembre 1940 maggiorati del 70% (decreto Badoglio) ed ulteriormente maggiorati di una percentuale dell'85% ferme restando le migliori condizioni in atto anteriormente alla firma del precedente accordo.

Il periodo successivo al 1 gennaio 1945 verrà retribuito in base ai minimi di paga derivanti dal presente accordo.

## Aumento tasse di concessione governativa

L'Intendente di finanza comunale:

«Con D. L. 7 giugno 1946 n. 581, pubblicato nel supplemento della «Gazzetta Ufficiale» dell'11 giugno 1946 n. 153, sono state adeguato al valore attuale della moneta le tasse di concessione governativa.

Con l'art. 5 del citato decreto legislativo è stato sancito l'obbligo di corrispondere, sui provvedimenti amministrativi soggetti a tassa annuale di rilascio o di validazione (esclusi quindi quelli avente carattere permanente o soggetti a tassa una volta tanto), la differenza di tassa tra quella già corrisposta e quella nuova, in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi intercorrenti tra il 1 agosto 1946 (data di entrata in vigore delle nuove aliquote) e la data di scadenza del provvedimento.

Tale differenza deve venire corrisposta entro il 30 novembre p. v. presso il competente Ufficio del Registro o mediante applicazione di marche da annullarsi esclusivamente col bollo a calendario dell'Ufficio stesso. Trascorso detto termine saranno applicate le sanzioni di legge.

Tra i provvedimenti soggetti al pagamento della differenza sono compresi i seguenti:

licenze di vendita alcoolici e superalcolici, autorizzazione a detenere frigoriferi, licenze di affittacamere; licenze di tipografia; agenzie di affari; sensali o intermediari; mestieri girovaghi; molini; panifici; commercio ambulante; trebbiatura a macchina; patenti di guida automobili; licenze di vendita e riparazioni di apparecchi radioelettrici; licenze per l'esercizio di cinematografi, licenza per il porto di rivoltella, pistola o bastone animato.

Per maggiori informazioni gli interessati si potranno rivolgere agli Uffici del Registro.

# L'ECONOMIA FRIULANA

GIOVEDÌ  
12 SETTEMBRE 1946

NOTIZIARIO UFFICIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E AGRICOLTURA DI UDINE

UFFICI CAMERALI  
Via Prefettura, 13 - Tel. 1-69

## IL PROBLEMA DI PORTO NOGARÒ

Il 6 settembre 1946 alle ore 10 nella sede della Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Udine si è riunito il Comitato «Pro Porto Nogaro» di cui fanno parte:

il sig. Giovanni Chiaruttini, rappresentante della Camera di Commercio;

il geom. Augusto Braidotti, rappresentante della Deputazione Provinciale;

il geom. Domenico Foghini, rappresentante del Comune di San Giorgio di Nogaro;

il sig. Cremese rappresentante del Genio Civile;

il sig. Cudugnetto, rappresentante del Consorzio di Bonifica di Il Grado del Comune di Udine;

il sig. Camillo Malignani, rappresentante dell'Associazione Industriale.

Si è discusso il problema tecnico di Porto Nogaro in relazione al finanziamento di 60 milioni di lire accordato dal Ministero.

L'ing. Cremese ha esposto il suo punto di vista sottolineando che sarebbe meglio non insistere per ottenere un fodele di m. 6.50 e, di accontentarsi dei m. 5.50 accordati. Ciò per evitare che il Ministero ritenga l'impresa spropositata. In un secondo tempo secondo gli sviluppi del porto si potrà ottenere un ulteriore finanziamento per un più approfondito dragaggio.

E non ci si deve far forti di una situazione politica i cui sviluppi successivi non si possono prevedere soprattutto nel campo economico.

È stato quindi deciso di accettare il fodele massimo di metri 5.50 concesso notando che esso corrisponde alle esigenze economiche e commerciali della nostra provincia.

Si è però espresso il voto che i lavori abbiano inizio al più presto possibile.

L'ing. Cremese ha fatto presente che ci vorrà almeno un mese per l'appaltamento dei lavori, dopodiché nessuna ragione impedisce di iniziare i lavori, che si possono svolgere anche durante l'inverno.

Si consiglia inoltre di intraprendere per primi quei lavori che folgono di mezzo le maggiori difficoltà che si frappongono alla navigazione sul fiume Corno per modo che, se per una causa imprevedibile qualsiasi i lavori dovessero essere sospesi, ciò che sarà stato fatto sia di effettiva ed immediata utilità.

Sono state quindi decise la creazione di un Ente per Porto Nogaro e la nomina di una Commissione ristretta composta dei rappresentanti della Camera di Commercio, della Provincia e degli Industriali per la elaborazione di uno Statuto da dare all'Ente stesso.

A far parte dell'Ente per Porto Nogaro saranno chiamati i Comuni interessati, il Comune di Udine e gli Enti e le Associazioni di interesse economico della provincia.

## Manifestazioni zootecniche alla Fiera Campionaria di Milano

La Camera di Commercio Industria e Agricoltura comunica:

La Fiera Campionaria di Milano, che quest'anno si effettuerà dal 12 al 27 settembre prossimo, altera anche alcune manifestazioni zootecniche col seguente calendario:

12-13-14 settembre: mercato e concorso cavalli;

17-18-19 settembre: mercato e concorso bovini;

22-23 Esposizione Internazionale canina;

25-26-27 settembre: mercato e concorso animali da cortile.

Le manifestazioni riguardanti i cavalli, i bovini e gli animali da cortile avranno carattere prevalentemente mercantile. In seno alle stesse però, con l'approvazione ed il contributo del Ministero dell'Agricoltura si svolgeranno dei concorsi dotati di premi per complessive 450.000 lire.

## Centro internazionale degli affari

La Camera di commercio comunica:

Il «Centro Internazionale degli Affari» con sede in Roma, via Fontane, 21 a, sta approntando otto «Annuari delle ditte italiane produttrici e commerciali, con gli elenchi degli importatori e degli esportatori», dedicati all'agricoltura ed alimentazione, alla metallurgia e meccanica, ai prodotti

## MOSTRA REGIONALE animali di bassa corte e da pelliccia

La Camera di commercio comunica:

A cura del Comitato Organizzatore Fiere Mercati e Mostre di Bassano avrà luogo in Bassano del Grappa dal 3 al 7 ottobre 1946 una Mostra Regionale d'animali di bassa corte e da pelliccia.

L'esposizione sarà allestita in gabbie ben attrezzate nel magnifico e grande giardino Parolini che si presta ottimamente allo scopo.

I migliori soggetti saranno premiati con somme in denaro e diplomi e verranno in seguito, a cura dell'Istituto di Coniglicoltura di Alessandria, invitati a partecipare alla mostra nazionale di coniglicoltura che si terrà a Torino nel mese di novembre p. v.

Gli allevatori e le ditte che desiderano partecipare alla Mostra devono rivolgersi al Comitato Organizzatore in Bassano - Piazza Monte Vecchio - Telef. 482.

## Fondo di solidarietà nazionale Nuove disposizioni

La Gazzetta Ufficiale del 27 agosto u. s. pubblica il R. D. L. 27 maggio 1946, n. 619, con il quale vengono emanate disposizioni integrative alle norme sul fondo di Solidarietà Nazionale di cui al D. L. L. 8 marzo 1945, n. 72.

Dette nuove disposizioni entrano in vigore il 12 settembre p. v.

Si richiama l'attenzione sui seguenti punti che maggiormente interessano le categorie:

1) Per il pagamento dei contributi di solidarietà nazionale previsti nel titolo XI del D. L. L. 8 marzo 1945, n. 72, è concesso un nuovo termine di due mesi dalla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni. Detto termine scade, quindi, il 12 novembre p. v.

I contributi in questione sono quelli dovuti: a) da ogni cittadino italiano di età superiore ai 18 anni; b) dai possessori di redditi superiori a L. 5000 mensili; c) da coloro che sono iscritti nei ruoli dell'imposta ordinaria sul patrimonio per l'anno 1945; d) dalle società commerciali e dagli Enti di qualsiasi specie che abbiano emesso obbligazioni; e) dalle ditte iscritte alla Camera Commercio, il cui esercizio commerciale non è accertato ai fini dell'imposta ordinaria sul patrimonio; f) da chi esercita attività commerciale senza regolare licenza (salva l'applicazione delle altre misure); g) dai cittadini appartenenti alle classi di leva o richiamati alle armi, che siano riformati o esentati dal prestare servizio militare; h) da coloro che hanno domestici fissi; i) da coloro che possiedono cani; l) dai possessori di autoveicoli ed autoscafi adibiti al trasporto di persone o di cose autorizzati a circolare durante l'anno solare 1945; m) dai circoli di ritrovo di lusso; n) dai proprietari di fabbricati esenti dall'imposta sui fabbricati; o) dai proprietari di fondi rustici.

2) Il pagamento dei contributi può essere effettuato anche mediante versamento presso qualsiasi azienda di credito (ad eccezione dei contributi dovuti dai possessori di autoveicoli ed autoscafi per il trasporto di persone o di cose, i quali contributi sono riscossi dall'Automobile Circolo d'Italia). Le ricevute rilasciate dalle aziende di credito fanno prova dell'eseguito pagamento e sono esenti da tassa di bollo.

3) In sostituzione del contributo di solidarietà nazionale stabilito dagli articoli 20, 21 e 22 del D. L. L. 8 marzo 1945, n. 72, è dovuta, a decorrere dalla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni e cioè dal 12 settembre corr., e per la durata di un anno, una addizionale del 10% sui seguenti tributi: imposta di registro; imposta di successione; imposta ipotecaria; ipotecaria di mano morta; imposta in surrogazione del registro e del bollo; imposta sulle assicurazioni; tasse di concessione governativa.

I contributi soppressi sono quelli dovuti sul prezzo di vendita al pubblico dei prodotti indicati nella tabella A) allegata al Decreto 8 marzo 1945, n. 72; quelli dovuti per le somministrazioni effettuate nei caffè, bar, bottiglierie e simili; ed infine quelli dovuti per ogni pasto somministrato nei ristoranti ed alberghi e per ogni giornata di permanenza negli alberghi di lusso, di prima e di seconda categoria.

4) Fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni, e cioè fino al 12 settembre corr., l'importo delle consumazioni non soggetto a contributo di solidarietà nazionale effettuate nei caffè, nei bar, bottiglierie e simili, di cui all'art. 21 del D. L. L. 8 marzo 1945, n. 72, è stabilito in L. 15.

5) Per le violazioni alle disposizioni di cui al titolo III del D. L. L. 8 marzo 1945, n. 72 (concernente i contributi di cui è detto al no. 3) non si fa luogo ad applicazione di sanzioni qualora il pagamento del contributo sia effettuato entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, e cioè entro il 12 gennaio 1947, anche se entro detto termine la infrazione non sia stata ancora accertata.

## Il monitore degli affari

È imminente la pubblicazione, a cura del «Centro Internazionale degli Affari» (Roma - via Fontane, 21a), del periodico «Il Monitore degli Affari», che ha lo scopo di dare alle categorie economiche nazionali un preciso orientamento ed una aggiornata documentazione sulle correnti mondiali degli affari.

La Rivista è dedicata, oltre che alla trattazione dei principali problemi, all'esame dei mercati commerciali e finanziari, del trasporto marittimo e terrestre, degli appalti e delle forniture, delle domande e delle offerte, della regolamentazione del traffico internazionale, della tecnica aziendale.

Il suo carattere di periodico indipendente e la sua impostazione fanno de «Il Monitore degli Affari» una pubblicazione completamente diversa da quelle ufficiali, consentendo la massima libertà di critica, obiettiva e costruttiva.

La Collaborazione dei maggiori esperti italiani e stranieri, una rete di corrispondenti diretti in tutti i mercati mondiali, un complesso di servizi speciali delle grandi agenzie internazionali di stampa faranno de «Il Monitore degli Affari» la Rivista più completa sul tema degli scambi con l'estero e della cooperazione economica mondiale.

## Il costo della vita al Nord in progressivo aumento

Il costo della vita in aumento è poco attendibile. E' certo comunque, che il consumo della carne è stato negli ultimi tempi notevolmente ridotto.

Formaggi: si ha un aumento di 60 lire al chilo in media, eccettuato il parmigiano pressoché invariabile. La ragione ufficiale è che il parmigiano ha bisogno di stagionatura e che durante la guerra erano quasi esaurite le scorte e ci vuole del tempo per ricostituirle, con conseguente rarefazione della merce. In realtà questo è uno dei settori in cui agisce di più la speculazione trattandosi di un elemento che in magazzino si migliora ed aumenta automaticamente di prezzo.

Il pane tesserato è salito da 18 lire al chilo a 24; l'aumento sarebbe giustificato dalla migliore qualità, ma ora che l'abburrimento della farina ritorna all'85 per cento, di migliorarlo non rimane che il prezzo. Il pane in borsa nera è a 150 lire il chilo.

Il riso, difficilmente trovabile, si aggira sulle 150 lire al chilo: la sua rarefazione è imputabile a fattori stagionali e ad azioni di polizia contro il mercato abusivo, nonché alle recenti esportazioni verso la Francia e la Svizzera. Pasta, in borsa nera, 180 lire: la fornivano i pastifici autorizzati a produrre pasta per coloro che avevano farina propria, ma molti di essi vennero chiusi, perché la vendevano clandestinamente. Vino, aumento medio, contrariamente alle previsioni generali di un ribasso, nella misura di dieci lire al litro.

Olio: è la voce più dolorosa: dalle 500 lire al litro pagate come minimo, si è saliti per gradi a 700, 750, 800 e 850 prezzo degli ultimi giorni per olio di prima qualità. La causa principale sembra risiedere in una notevole esportazione (chi dice legale chi dice illegale). Si afferma pure che nella zona ligure si sia costituito un protezionismo regionale con un rigoroso controllo per la esportazione. Il burro da sabato scorso le ditte produttrici lo hanno aumentato di circa cento lire al chilo. I contadini si mostrano molto esigenti: hanno molto denaro ma ne vogliono sempre di più. Non subiscono i prezzi ma li impongono. Le cooperative di produzione sfruttano i maggiori introiti resi possibili dal mercato e non si preoccupano di funzionare da calmieri. Lardo: l'aumento medio è di lire 70 al chilo per le stesse ragioni già indicate per il burro. In qualche zona vi è una certa insufficienza nella produzione locale come ad esempio nel Piemonte che deve rifornirsi esclusivamente nel milanese e nell'Emilia.

Carne: in questo settore si è già raggiunta la quota di 600 lire. Dove vanno le bestie comperate a prezzo di affezione? Dicono che vadano in Francia ma la notizia

## Addizionale sul prezzo dei tessuti

L'Intendenza di Finanza comunica:

Si avverte che con D. L. Presidenziale 27 giugno 1946 n. 61 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 agosto 1946 n. 193) è stata ulteriormente prorogata al 31 dicembre p. v. l'efficacia del D. L. Lgt. 7 settembre 1945 N. 530 concernente l'applicazione dell'addizionale del 6% sul prezzo dei tessuti, delle maglierie, dei cappelli, delle calzetterie, dei filati da negozio e dei cucirini.

Per le fatture emesse dal 1 luglio al 12 settembre p. v. non verrà applicata l'indennità di mora a condizione che l'addizionale sia corrisposta entro il 12 settembre c. a.

Abbonatevi a «Il Commercio Friulano»

**STUDIO DEL COMMERCIALISTA DOTT. RAG. LUIGI CIGAINA UDINE - Via Vittorio Veneto 9 - Tel. 16-57**

Funzioni amministrative, contabili, finanziarie ed economiche - Assistenza legale, sindacale tributaria - Società - Lezioni di materie tecniche

**BANCA DEL FRIULI**

Sede e Direzione Centrale: UDINE

Capitale L. 4.000.000,-; Riserve L. 16.000.000,-

**FABBRICA PIASTRELLE per PAVIMENTI DEI TIPI «MARMETTONI» - «MARMETTE» - «PIETRINI» in CEMENTO e ad INTARSIO**

PODUZIONE GRANULATI e SCAGLIE di MARMO LAVORAZIONE ACCURATA

FRANCESCHINIS & VIDONI - (Chiavris) Viale Vat, 3 - UDINE

**GUIDA 1947**

COMPTONIALE INDUSTRIALE PROFESSIONALE VENEZIA GIULIA

Industriali, Commerciali, Professionisti, Artigiani!

**Questa è la vostra Guida**

Affrettatevi a inviare quelle varianti che vi riguardano onde evitare eventuali omissioni od errori

Concessionari per Udine e Provincia: BONTENPO & VALENTE - Via Postelle 71 - Udine - Tel. 1975

**FAESITE**

PANNELLI DI FIBRA DI LEGNO

«Come il legno», meglio del legno»

NUOVA PRODUZIONE 1946

Tipi: EXTRADURO - DURO SEMIDURO - POROSO

DEPOSITARIO: GIUSEPPE TURRI

Viale Vat 37 - UDINE - Telefono 1075

Diffondete «Il Commercio Friulano»

**FILTRI - POMPE** per vini, liquori, profumi prodotti farmaceutici ecc.

**PIGIATRICI - TORCHI RIEMPIRICI** per cantine

AGENZIA ENOLOGICA ITALIANA MILANO - Via Settembrini, 6 Per Udine - Cav. LUIGI PORZIO Via Romeo Battistig, 7 - Telefono 9-15

**AVVISI SANITARI**

**Venerie - Pelle** Dr. FALESCHINI - Specialista 10-12.30, 16-19.30, Vicolo Brovedan, 6 (da piazza Matteotti a via Zanon)

**ORTOPEDIA - TRAUMATOLOGIA** Dott. LUIGI BADER

Specialista in Ortopedia e Traumatologia già assistente Istituto Rizzoli, Bologna visita in ambulatorio ogni mercoledì dalle ore 13 alle 15 presso Casa di Cura dottor Baldassarre, Via Cussignacco, 5 - telefono 3-60.

**MALATTIE NERVOSE - ESAURIMENTI - MEDICINA GENERALE** Interventi di Elettrocoagulazione Dott. ENRICO PANTALONE

Primario Ospedale Psichiatrico Riceve dalle 11 alle 12 e dalle 14 alle 16 - Via V. Veneto 41 - Tel. 941

# ARTIGIANATO FRIULANO

## UN ANNO

AGOSTO 1945

AGOSTO 1946

## Il problema dell'apprendistato artigiano

Un anno è trascorso dalla data in cui pochi uomini, intravedendo il pericolo della mancanza di una organizzazione nostra, invitavano gli artigiani di tutta la provincia ad unirsi per la difesa dei propri interessi e soprattutto per non essere assorbiti da altre organizzazioni, che nulla avrebbero fatto, perchè l'artigianato viva, si affermi e sia elemento importante nella ricostruzione della Patria.

Allora non si aveva ancora una sede, perchè dell'ex federazione fascista nulla era rimasto e ciò nonostante si dovettero subito affrontare gravi problemi di indole sindacale come il "Patto di Milano" per l'indennità di contingenza e il "Patto di Roma" per gli adeguamenti salariali, nonché l'accordo per la "Gratifica natalizia".

Successivamente per interessamento di tutte le Unioni Provinciali, compresa quella di Udine, si ottenne il passaggio degli artigiani dalla Cat. B alla cat. C-1 per il reddito di R. M. e la riduzione del coefficiente dell'Imposta sull'Entrata.

Si dovette poi affrontare in pieno il problema dei contributi assicurativi e previdenziali e quello dell'approvvigionamento delle materie prime.

L'Unione ha assiduamente prestato la sua assistenza legale e tributaria a tutti gli artigiani che

l'hanno richiesta, nonché nelle vertenze fra artigiani e dipendenti e in quelle fra artigiani e clienti.

Mediante questo foglio settimanale gli artigiani sono stati tenuti informati della graduale risoluzione di questi problemi e di ogni attività dell'Unione che qui si riassume.

Ma il proposito fondamentale della nostra Unione era la "Patente di Mestiere" e il "Regolamento sull'apprendistato". Entrambi, come già affermato, sono strettamente connessi alla nascita dell'attività artigiana.

Non si poteva chiudere questo primo anno di intenso lavoro più degnamente che colla venuta approvazione dei due regolamenti.

Artigiani! Vi rinnovo l'appello che già vi rivolsi in passato.

Molti e gravi problemi vanno ancora impostati e che riguardano diversi settori della nostra attività. Ricordatevi che nella so lidarietà di tutti gli artigiani e nella potenza del numero sta l'auspicio migliore per ottenere il successo. Affiancate l'Unione nel difficile compito che si è assunto. Adoperatevi con passione perchè tutti gli artigiani entrino a far parte della nostra grande famiglia e siate assidui e fattivi artefici della sua affermazione nella vita sociale di oggi.

Diego Di Natale  
Presidente dell'Unione Artigiani

## PATENTE DI MESTIERE

Il giorno 8 luglio 1946, la Camera di Commercio, Agricoltura ed Industria, rappresentata dal Sig. Chiaruttini Giovanni, membro della Giunta Cenerale di Udine e la sottosezione dell'Artigianato della Consulta Economica Provinciale della Camera stessa rappresentata dai Signori:

Cav. Dorio Antonio, artigiano, Presidente della sottosezione Artigiana della Consulta Economica Provinciale;

De Ponti Amos, artigiano, Vice-presidente dell'Unione e della sottosezione;

Nardoni Giuseppe, artigiano;

Caneva Cesare, artigiano;

Pinta Fausto, artigiano;

Lederer Walter, artigiano;

Dell'Oste Luigi, membro della Sottosezione Artigiana in rappresentanza della Camera Confederale del Lavoro;

con l'assistenza dei Signori:

Dott. Esposito Federico, in rappresentanza dell'Ufficio Provinciale del Lavoro;

Prof. Formentini Mario, consulente dell'Unione Provinciale degli Artigiani;

Passarino Luigi, facente funzione di Segretario della Sottosezione Artigiana.

Ha preso in esame il regolamento presentato dall'Unione Artigiana della Provincia di Udine e, dopo ampia e serena discussione, ha convenuto il seguente

## Regolamento per la disciplina dell'esercizio della professione Artigiana Patente di mestiere

### PREMESSA

La Patente, garanzia di capacità e di maturità, significa il mantenimento di quella seria tradizione di competenza, che ha dato gloria e fortuna in tutte le epoche all'artigiano.

Contribuendo a mantenere, mediante la selezione dei maestri, il senso alla tradizione, la patente rappresenta la difesa più sicura degli artigiani.

Non difesa nel senso rigido di casta, non difesa esclusiva degli individui, quanto piuttosto delle necessità ideali, del genuino carattere, dell'onore della forma produttiva dell'artigiano.

Poichè la bottega artigiana posa il suo prestigio essenzialmente sulla professionalità e sulle caratteristiche per-

sonali, tecniche ed artistiche del titolare protagonista della produzione.

### ART. 1

L'Istituto della Patente di Mestiere è la norma regolamentare per cui un individuo è ammesso all'esercizio professionale indipendente ed è attestazione delle proprie capacità tecniche ed organizzative dell'azienda.

### ART. 2

Il rilascio della Patente di Mestiere è affidato ad una Commissione Provinciale costituita presso la Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura e composta come segue:

a) dal Presidente della Camera di Commercio o un suo delegato, che funziona da Presidente della Commissione;

b) dal Presidente dell'Unione Provinciale degli Artigiani o un suo delegato;

c) da un Segretario della Camera Confederale del Lavoro.

La Commissione è denominata « Commissione Provinciale per la Patente di Mestiere ».

### ART. 3

Chiunque aspiri ad ottenere la Patente di Mestiere quale ufficiale riconoscimento di idoneità ad intraprendere un'attività artigiana indipendente o alle dipendenze di terzi dovrà presentare domanda in carta libera alla Commissione di cui all'articolo precedente, tramite l'Unione Provinciale Artigiana.

### ART. 4

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

a) atto di nascita dal quale risulti età maggiore dell'aspirante;

b) certificato di buona condotta del Comune di residenza;

c) documentazione dei titoli di studio;

d) certificato dell'Ufficio Provinciale del Lavoro da cui risulti se lo aspirante ha compiuto un determinato periodo di apprendistato, oppure certificato di frequenza di una scuola professionale;

e) dichiarazioni rilasciate da un maestro artigiano o da una azienda industriale comprovante il compiuto tirocinio di lavoro, vistati rispettivamente o dall'Unione Provinciale Artigiana o dall'Associazione Industriali.

I documenti le cui lettere d), e) non sono obbligatori; l'aspirante può presentare qualsiasi altro documento atto a dimostrare la propria capacità.

### ART. 5

La Commissione che si riunirà normalmente ogni trimestre, esaminerà le domande presentate ed i relativi documenti ed, assunte eventuali informazioni, deciderà se l'aspirante po-

Il giorno primo settembre millesimoventotrentasei nella sede della Camera di Commercio, Industria e Agricoltura di Udine:

Tra la Unione degli Artigiani, rappresentata dai signori:

Di Natale Diego, artigiano, Presidente dell'Unione;

Dorio C. Antonio, artigiano, Presidente della Sottosezione Artigiana della Consulta Economica Provinciale;

De Ponti Amos, artigiano, Vice-presidente dell'Unione e della Sottosezione;

Nardoni Giuseppe, artigiano;

Caneva Cesare, artigiano;

Pinta Fausto, artigiano;

Lederer Walter, artigiano;

e la Camera Confederale del Lavoro rappresentata dai signori:

Drussi Dott. Gualtiero, Segretario della Camera Conf. del Lavoro;

Romagnoli Primo, Segretario della Camera Conf. del Lavoro;

Dell'Oste Luigi, membro della Sottosezione Artigiana in rappresentanza della Camera Conf. del Lavoro;

con l'assistenza dei signori:

Chiaruttini Giovanni, membro della Giunta della Camera di Commercio;

Esposito Dott. Federico, rappresentante l'Ufficio Prov. del Lavoro;

Formentini Prof. Mario, consulente dell'Unione Artigiani;

Tracanello Rag. Eino, Segretario dell'Unione Artigiani;

Passarino Luigi, facente funzioni di Segretario della Sottosezione Artigiana;

si è convenuto dopo ampia discussione il seguente:

## Regolamento sull'apprendistato artigiano

### Premessa

Perchè la tradizione dell'artigianato continui, perchè la vita artigiana non diventi sterile e priva di nuove personalità, il compito da affrontare è quello della educazione. Senza nuo-

ve reclute l'esercizio artigiano non potrà affrontare il domani.

L'artigiano di domani è affidato al perfezionamento continuo e tenace di tutti gli apprendisti.

Appare quindi evidente l'importanza dell'insegnamento di mestiere destinato a preparare gli artigiani del futuro.

Detto insegnamento è affidato al Maestro artigiano per il quale l'allievo è il continuatore della sua opera che, trasmessa di generazione in generazione, diventa immortale.

L'allievo attento ed appassionato diventerà un grande affetto del Maestro il quale lo curerà, lo educerà con passione gelosa, lo forgierà a suo talento e ne farà un lavoratore ed un artista onesto e perfetto.

### ART. 1

È considerato apprendista colui che fa parte di una azienda artigiana per imparare metodicamente un mestiere sotto la guida e con l'esempio di un Maestro.

### ART. 2

Non potrà essere considerato apprendista il prestatore d'opera che pur volendo imparare un mestiere, non abbia ancora 14 anni compiuti e che non sia prosciolto dall'obbligo dell'istruzione elementare, salvo che nuove disposizioni di legge non abbassino il limite di età per l'ammissione al lavoro.

### ART. 3

Può tenere apprendisti il datore di lavoro artigiano che abbia la Patente di Mestiere e la responsabilità tecnica dell'azienda.

Può essere privato di questo diritto il datore di lavoro che non offra sufficienti garanzie morali o quando reiteratamente la formazione professionale da lui data agli apprendisti si dimostri insufficiente.

Per l'artigiano non patentato l'assunzione di apprendisti non è regolata dal presente accordo.

### ART. 4

L'assunzione di un apprendista nella bottega dà luogo ad un rapporto di lavoro tra datore e prestatore d'opera alle condizioni stabilite all'articolo 5.

### ART. 5

La durata massima dell'apprendistato è fissata come segue:

età 14 anni	durata 4 anni
» 15 »	» 3½ anni
» 16 »	» 3 anni
» 17 »	» 2 »

Per gli apprendisti in possesso della licenza della Scuole ad Avviamento Industriale o Professionale o della Scuola d'Arte e Mestieri la suddetta durata di apprendistato è ridotta alla metà.

Una Commissione tecnica composta da: a) due Maestri Artigiani designati dall'Unione Provinciale Artigiana, b) un Insegnante di Scuole Industriali designato dal Provveditorato agli Studi oppure un Capo Tecnico dell'Industria designato dalla Camera Confederale del Lavoro, stabilirà di volta in volta la validità del titolo rilasciato da altre scuole agli effetti della durata dell'apprendistato.

In circostanze speciali potrà essere concesso l'inizio dell'apprendistato, di accordo fra le Associazioni Professionali, ai giovani di età superiore ai 17 anni.

Nel computo del periodo di apprendistato si terrà conto del servizio prestato con la stessa qualifica presso altre aziende della stessa attività.

Il periodo di prova per l'assunzione dell'apprendista è fissato in 30 giorni.

Il periodo di preavviso per il licenziamento è fissato in una settimana per il primo anno e in due settimane per gli anni successivi.

Retribuzioni:

per il primo quarto del periodo di apprendistato, senza salario;

per il secondo quarto del periodo di apprendistato, 25 per cento della paga minima dell'operaio qualificato;

per il terzo quarto del periodo di apprendistato, 50 per cento della paga minima dell'operaio qualificato;

per il quarto quarto del periodo di apprendistato, 75 per cento della paga minima dell'operaio qualificato.

Resta salvo l'obbligo delle assicurazioni contro gli infortuni.

Il periodo d'esonazione dalla retribuzione è subordinato alla corresponsione degli assegni familiari al genitore

che il richiedente ritenga utile presentare.

La Commissione Provinciale deciderà per l'accoglimento o meno della domanda.

### ART. 13

Il presente regolamento predisposto dalla Sottosezione per l'Artigianato presso la Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura è stato approvato dalla stessa Sottosezione nella seduta del 3 luglio 1946 e dalla Giunta Cenerale nella seduta dell'8 luglio 1946 e va in vigore dal giorno della sua pubblicazione nel giornale della Camera di Commercio « Il Commercio Friulano ».

dell'apprendista.

Per paga minima s'intende la paga base più l'indennità di contingenza stabilita dalla legge in relazione all'età.

### ART. 6

Potranno assumere apprendisti gli artigiani patentati che ne abbiano fatto domanda all'Unione Artigiana della Provincia. La stessa domanda con il parere dell'Unione sarà presentata dall'Artigiano all'Ufficio Provinciale del Lavoro per l'autorizzazione.

Qualora dal datore di lavoro non vengano osservate le formalità di cui in appresso, l'apprendista sarà considerato appartenente a tutti gli effetti all'ultima categoria di lavoratori prevista dalle norme contrattuali vigenti per la rispettiva categoria di mestiere.

### ART. 7

Il numero massimo di apprendisti per ogni bottega artigiana viene così fissato:

un apprendista per il titolare ed uno ogni due operai dipendenti;

L'apprendista che abbia raggiunto la metà del periodo di apprendistato non viene considerato nel computo suddetto.

### ART. 8

Presso l'Unione Provinciale Artigiana sarà iniziato e tenuto apposito registro contenente tutte le denunce e le risoluzioni dell'apprendistato in base alle comunicazioni dell'Ufficio Provinciale di Collocamento.

### ART. 9

Il periodo di apprendistato si inizia dal giorno successivo a quello in cui

viene rilasciata l'autorizzazione da parte dell'Ufficio Provinciale di Collocamento.

Con tre giorni di preavviso, durante il periodo di prova, il rapporto di apprendistato può essere sciolto.

### ART. 10

L'apprendista ha il dovere di obbedire con zelo agli ordini del Maestro, eseguire con applicazione di coscienza e senza sperpero i lavori affidatigli e deve rispettare i segreti professionali e conformarsi in tutto e per tutto alle regole dell'azienda e della casa se vive nella cerchia familiare del Maestro.

### ART. 11

Il Maestro deve trattare l'apprendista come buon padre di famiglia, preservarne la salute, sorvegliare la sua condotta ed insegnargli metodicamente e completamente il mestiere. Egli non deve adire l'apprendista a lavori non inerenti al mestiere.

### ART. 12

Il rapporto di apprendistato può cessare per una delle seguenti cause:

a) per licenziamento mediante preavviso;

b) per dimissioni dell'apprendista mediante preavviso;

c) per giusta causa da parte del Maestro;

d) per giusta causa da parte dell'apprendista;

e) per forza maggiore;

f) per mutuo consenso delle parti;

g) per morte del Maestro;

h) per morte dell'apprendista;

i) per eventuali altre cause previste dal presente regolamento o dalla legge.

All'atto del licenziamento di cui al presente articolo il Maestro rilascerà all'apprendista il certificato di servizio per qualsiasi tempo trascorso.

### ART. 13

Il Maestro potrà licenziare l'apprendista senza preavviso né eventuale indennità in caso di:

a) insubordinazione verso i superiori;

b) furti o danneggiamenti volontari al materiale, alle macchine, o al prodotto di lavorazione o a qualsiasi altra cosa di proprietà dell'azienda;

c) risse nello stabilimento;

d) trafugamento di disegni, di utensili, di materiale e di quanto altro appartenga allo stabilimento;

e) reati per i quali siano intervenute condanne penali definitive e per le quali, data la loro essenza, si rende incompatibile la prosecuzione del rapporto di lavoro.

### ART. 14

In caso di licenziamento, derivante da risoluzione non in troncamento del rapporto di lavoro spetterà all'apprendista una indennità pari a 16 ore della paga corrisposta all'atto del licenziamento per ogni anno di anzianità.

### ART. 15

La richiesta di scioglimento del rapporto di lavoro per una delle cause di cui agli articoli 12 e 13 deve essere presentata all'Ufficio Provinciale del Lavoro ed avrà effetto entro il termine di una settimana.

L'Ufficio Provinciale del Lavoro ne darà comunicazione all'Unione Provinciale degli Artigiani.

### ART. 16

L'Unione Provinciale degli Artigiani eserciterà il controllo sugli apprendisti assieme alla Camera Confederale del Lavoro.

### ART. 17

Ogni controversia relativa al rapporto di apprendistato verrà demandata alla Camera Confederale del Lavoro ed all'Unione Provinciale degli Artigiani ed in mancanza di accordo all'Ufficio Provinciale del Lavoro.

### ART. 18

Per l'applicazione del presente Regolamento è nominata una Commissione composta come segue:

1) dal Presidente della Camera di Commercio o da un suo rappresentante con funzioni di Presidente della Commissione stessa;

2) dal Presidente dell'Unione Provinciale Artigiana o da un suo rappresentante;

3) da un Segretario della Camera Confederale del Lavoro;

4) da un rappresentante dell'Ufficio Provinciale del Lavoro.

La Commissione si varrà del parere di un artigiano Maestro nel mestiere in discussione.

ART. 19

Il presente Regolamento avrà decorrenza dal primo settembre millesimoventotrentasei e resterà in vigore fino al 31 dicembre 1946, intendendosi tacitamente rinnovato anno per anno qualora non disdetta da una delle parti stipulanti tre mesi prima della scadenza.

In caso di disdetta, le parti dovranno presentare le rispettive proposte per il nuovo contratto due mesi prima della scadenza.

Fatto, letto e sottoscritto.

IL RAPPRESENTANTE della Camera Confederale del Lavoro - Firmato: Dr. G. Drussi.

IL RAPPRESENTANTE dell'Unione Provinciale Artigiana - Firmato: Di Natale Diego.

IL RAPPRESENTANTE dell'Ufficio Provinciale del Lavoro - Firmato: Dott. F. Esposito.

IL RAPPRESENTANTE della Camera di Commercio, Industria e Agricoltura - Firmato: G. Chiaruttini.

IL SEGRETARIO - Firmato: Passarino.

Artigiano

Hai versato i contributi all'Unione Artigiana?

Hai fatto il computo degli utili conseguiti dall'opera assidua svolta dall'Unione per la tutela dei tuoi interessi?

Se non l'hai fatto ancora affrettati a farlo.

Darai così il tuo contributo all'Unione, la quale ti assicura anche per l'avvenire la sua assistenza in tutti quei problemi che particolarmente ti riguardano.

Non rimanere estraneo alla Organizzazione, la quale ha bisogno dell'appoggio di tutti gli artigiani.

ANCHE VOI facendo rigenerare Triangoli - Lime - Raspe vecchie realizzerete un'ottima economia

Rivenditori: PIETRO LIROSSI - Via Mantova, 15 - UDINE

